

BILANCIO

La rilevazione iniziale dei crediti al costo ammortizzato attualizzato

di Alessandro Bonuzzi

È noto che il **D.Lgs. 139/2015** ha aggiornato la disciplina del codice civile in materia di **bilancio d'esercizio** e di bilancio consolidato.

Le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo entreranno in vigore a decorrere dall'**1 gennaio 2016**, pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, troveranno applicazione dal **bilancio relativo all'esercizio 2016**.

Con particolare riguardo alla **valutazione dei crediti**, il decreto ha riscritto il numero 8 del comma 1 dell'articolo 2426 cod. civ., la cui nuova formulazione stabilisce che *"i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale"*.

Sul tema l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato nei giorni scorsi la **bozza per la consultazione dell'Oic 15** da cui è possibile trarre alcune considerazioni.

In merito alla **rilevazione iniziale** dei crediti, il documento chiarisce che la relativa valutazione dovrà essere effettuata su due piani:

- applicando il **criterio del costo ammortizzato e**
- **attualizzando** il credito.

Tuttavia, occorre considerare che, sia il criterio del costo ammortizzato, sia l'attualizzazione, non possono essere applicati se i relativi effetti sono irrilevanti. E si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti hanno una **scadenza inferiore ai 12 mesi**. Quindi per i **crediti a breve** non si applica nessuno dei due metodi.

Peraltro, nel **bilancio in forma abbreviata** (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e nel nuovo **bilancio delle micro-imprese** (ex articolo 2435-ter cod. civ.), i crediti possono essere valutati "semplicemente" al **valore di presumibile realizzo**.

In sostanza, il criterio del costo ammortizzato impone che si debba tener conto di eventuali **costi di transazione, commissioni** attive e passive nonché di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, valutandolo in sede di prima rilevazione al lordo di questi elementi e con **l'utilizzo del tasso di interesse effettivo** nelle rilevazioni successive.

Il tasso di interesse effettivo

- è **costante** lungo tutta la durata del credito,
- è calcolato al momento della **prima rilevazione** del credito e
- coincide con il **tasso interno di rendimento**, ove per tale deve intendersi quel tasso che **rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale**.

In **assenza di costi di transazione**, di commissioni e di ogni altra possibile differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, il tasso di interesse effettivo è pari all'eventuale **tasso di interesse nominale**, rappresentato, ad esempio, in caso di crediti commerciali, dal tasso per la **dilazione di pagamento** concessa al cliente.

Va da sé che, in questa particolare ipotesi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non sortisce – per così dire – alcun effetto sul **valore di rilevazione iniziale del credito che coincide con il suo valore nominale a scadenza**. Invero, quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di **scarso rilievo**, si può presumere che gli effetti del costo ammortizzato siano irrilevanti e quindi escluderne l'applicazione.

Quando, però, il **tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato** diventa comunque necessario azionare il processo di **attualizzazione**.

In particolare, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare tutti i **flussi finanziari futuri** derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore di iscrizione iniziale.

Ciò determina, **anche in assenza di costi di transazione**, di commissioni e di ogni altra possibile differenza, una **non coincidenza** tra il valore di rilevazione iniziale del credito e il suo valore nominale a scadenza.

Al riguardo la bozza dell'Oic 15 stabilisce che

- “*i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato,*
- *ed i relativi ricavi,*
- *si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato*”.